



ORIGINALE

N. **37**

Del 29-09-2014

COMUNE DI COLLE UMBERTO

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **20:30**, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

SCARPIS EDOARDO	P
COVRE ALESSANDRA	P
FADELLI GIOVANNI	P
ZANETTE GIORGIA	P
ARMELLIN ENRICO	P
COLETTI SEBASTIANO	P
REGGI FRANCESCA	P

FORNER FABIO	P
DA ROS MICHELE	P
DONADEL GIUSEPPE	P
BAGGIO ENOS	P
FADELLI DARIO	P
MARANI EZIO	P

Presenti: 13

Assume la presidenza il Sindaco, SCARPIS EDOARDO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Melaia Attilia.

Sono presenti inoltre gli Assessori esterni Ballarin Andrea e Capuano Vittoria.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori:

REGGI FRANCESCA,
DA ROS MICHELE,
FADELLI DARIO,

invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29.09.2014

Il Sindaco presidente passa al punto 3 dell'ordine del giorno ad oggetto: «Modifica regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) » e cede la parola all'Assessore Andrea Ballarin per l'illustrazione.

Sentita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Ballarin, registrata su supporto magnetico e di seguito trascritta:

“C'è giunta una comunicazione da parte del CIT, che è in fase di trasformazione in Consiglio di Bacino a tutti gli effetti, che richiedeva di fare una variazione del regolamento che disciplina l'imposta unica comunale, in particolar modo la questione della TARI; soprattutto in riferimento alla modalità di esenzione della tariffa per quanto riguarda le attività produttive ed in particolare quelle superfici che sono già sottoposte ad un trattamento diverso dallo smaltimento dei rifiuti, per cui se ci sono già dei disciplinari di trattamento e gestione dei rifiuti particolari, sostanzialmente quelle superfici, imputate a quella produzione, possono essere scomutate dal pagamento degli oneri della TARI sostanzialmente. Per cui non si è fatto altro che prendere atto della modifica normativa nazionale ed applicarla alla normativa comunale e quindi alla IUC, per quanto riguarda la TARI e si è semplicemente preso atto ed inserito il nuovo articolo all'interno del regolamento. Non c'è niente di particolarmente complesso”.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire.

Il Consiglio Comunale

Premesso che con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 02.04.2014, esecutiva, è stato approvato il "*Regolamento per la gestione dell'Imposta unica comunale – IUC*";

Considerato che nel "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale– IUC*", nella Parte III "*Regolamento per la disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (Tari)*" è previsto l'art. 9 "*Esclusioni ed esenzioni*";

Considerato che l'art. 2 comma 1 lett.e) del d.l. 16/2014, convertito in L. 68/2014, ha modificato parte del comma 649 dell'art. 1 della L. 147/2013 relativo alla disciplina dell'applicazione della Tari alle aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

Ricordato che dall'1/1/2014 il servizio di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché la riscossione dei relativi tributi è gestito in forma associata per il tramite del Consorzio Igiene del Territorio (C.I.T.) di cui fa parte il comune di Colle Umberto, il quale vi provvede tramite la propria controllata SAVNO;

Considerato che il Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio – TV1 con nota acquisita al protocollo comunale n. 5402 del 17/06/2014 ha inviato nuovo schema di Regolamento TARI aggiornato alle modifiche normative introdotte dal d.l. 16/2014, che prevede l'inserimento, in sostituzione del vigente comma 3, dei nuovi commi 3 e 4 dell'art. 9, il cui testo viene di seguito riportato, e la conseguente rinumerazione dei successivi commi del medesimo articolo:

“3. Non si applica la tariffa nelle aree ove vi è produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; non sono altresì assoggettati alla tariffa, i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

4. Per le utenze non domestiche, nel computo della superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili in base all'art. 10 del Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani, nonché rifiuti pericolosi, per i quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori

stessi in base alle norme vigenti. Sono esclusi altresì i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'Ente Gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.LGS. 152/2006"

Ritenuto doveroso procedere all'approvazione del nuovo "Regolamento per la disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (Tari)" (parte III del Regolamento I.U.C.) come da schema inviato dal Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio – TV1;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014, è differito al 30/09/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Considerato più specificamente che:

- per quanto riguarda la TARI ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 360/1998, e successive modificazioni, entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- per quanto riguarda la l'IMU e la TASI con la presente deliberazione non si apporta alcuna modifica agli articoli del regolamento ad essa relativi approvati con la deliberazione consiliare n. 3 del 02.04.2014, esecutiva, già pubblicata in data 29/04/2014 nel sito di cui al D.Lgs. 360/1998;

•

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il parere del Revisore del conto allegato sub B) espresso ai sensi dell'art.239 comma 1 lett.b-7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile di Servizio e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano che da il seguente esito:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 13

Favorevoli: n. 13

Contrari: n. ==

Astenuti: n. ==

Delibera

- 1) di modificare, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui integralmente riportati, il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC", come segue:

Nella parte III "Regolamento per la disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (Tari)", all'art. 9 vengono inseriti in sostituzione del vigente comma 3, i nuovi commi 3 e 4, il cui testo viene di seguito riportato, con la conseguente rinumerazione dei successivi commi del medesimo articolo:

“3. Non si applica la tariffa nelle aree ove vi è produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; non sono altresì assoggettati alla tariffa, i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

4. Per le utenze non domestiche, nel computo della superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili in base all'art. 10 del Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani, nonché rifiuti pericolosi, per i quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono esclusi altresì i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'Ente Gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.LGS. 152/2006”

- 2) Di dare atto che il testo del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale per la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI risultante a seguito delle modifiche di cui al punto 1 è quello allegato sub. A) parte integrante della presente deliberazione
- 3) di dare atto che il Regolamento in oggetto ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con votazione espressa per alzata di mano che da il seguente esito:
- Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. ==
Astenuti: n. ==

PARERI DI COMPETENZA

La deliberazione in ordine al seguente oggetto:

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIA GRAZIA PASTRE

Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MARIA GRAZIA PASTRE

SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SCARPIS EDOARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Melaia Attilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. di Pubblicazione.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Colle Umberto, li _____

IL Funzionario Incaricato
TREMEA EVI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Pertanto ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Colle Umberto, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Maria Grazia Pastre